

Servizio Legale e contenzioso
Servizio Vigilanza fondi pensione

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n.
252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, **22 DIC. 2015**

Prot. n. **8591**

Trasmissione via e-mail

Oggetto: SEPA - Migrazione dei "RID finanziari" e dei "RID a importo prefissato" utilizzati per il versamento dei contributi di previdenza complementare

In vista della prossima migrazione agli Schemi SEPA di RID finanziari e RID a importo prefissato, i quali costituiscono una delle modalità attraverso le quali vengono effettuate le operazioni di versamento dei contributi di previdenza complementare, con la presente Circolare si forniscono indicazioni circa gli adempimenti, anche di carattere informativo, che i fondi pensione e le società istitutrici dovranno porre in essere nei riguardi degli aderenti che si avvalgono di detta modalità.

L'Area Unica dei Pagamenti in Euro (conosciuta come *Single Euro Payments Area - SEPA*) ha come obiettivo la armonizzazione dei servizi di pagamento con l'introduzione di schemi paneuropei per i pagamenti elettronici in euro, sia sotto forma di bonifici (SCT) sia sotto forma di addebiti diretti (SDD).

I requisiti tecnici e commerciali per l'esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti conformi alla SEPA sono stati definiti nel Regolamento UE n. 260/2012, entrato in vigore il 31 marzo 2012, che ha tra l'altro fissato termini puntuali per l'adozione degli standard paneuropei nei pagamenti nazionali e transfrontalieri.

In particolare, il Regolamento UE n. 260/2012 ha previsto la migrazione entro il 1° febbraio 2014 degli strumenti di pagamento e di addebito diretto nazionali ai corrispondenti prodotti SEPA; ha inoltre previsto la possibilità per gli Stati Membri di posporre, fino al 1° febbraio 2016, la migrazione degli strumenti nazionali classificati come "prodotti di nicchia".

La Banca d'Italia - designata come autorità competente a presidiare nel nostro Paese la migrazione alla SEPA e la regolare applicazione del Regolamento UE n. 260/2012 - ha emanato a febbraio 2013

delle Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 che compendiano le indicazioni utili per la gestione della migrazione. Con il medesimo provvedimento la Banca d'Italia ha tra l'altro individuato quali sono per il nostro Paese i "prodotti di nicchia" per i quali la migrazione è rinviata a febbraio del 2016, circoscrivendoli agli addebiti diretti effettuati mediante i "RID finanziari" e i "RID a importo prefissato"¹.

Rispetto agli addebiti diretti ordinari, i "RID finanziari" e i "RID a importo prefissato" si caratterizzano, rispettivamente, per una limitazione (fino a 5 giorni) e una esclusione del diritto di rimborso riconosciuto al Pagatore. Lo schema paneuropeo SEPA per gli addebiti diretti, *SEPA Direct Debit* (SDD), invece, attribuisce a chi effettua il pagamento il diritto incondizionato di chiedere, entro il termine di 8 settimane dall'addebito, il rimborso delle operazioni autorizzate addebitate sul proprio conto.

A livello europeo non si è ancora pervenuti alla definizione di uno schema armonizzato per la gestione di addebiti diretti "*no refund*", che consenta di preservare le tipicità di cui sopra, proprie dei "RID finanziari" e dei "RID a Importo prefissato".

In via transitoria è stata pertanto identificata, nell'ambito del Comitato Pagamenti Italia², una soluzione operativa che consente al contempo di garantire alla clientela la possibilità di continuare a usare lo strumento dell'addebito diretto, nelle ipotesi coperte dai prodotti di nicchia, anche dopo la scadenza del prossimo 1° febbraio, e di salvaguardarne le peculiarità.

Fermo restando che i Beneficiari del pagamento (e quindi anche i fondi pensione o le società istitutrici degli stessi) possono anche decidere, dopo il 1° febbraio 2016, di incassare i versamenti per i quali sono attualmente utilizzati il "RID finanziario" o il "RID ad importo prefissato" mediante strumenti di pagamento diversi, si illustra qui di seguito la soluzione individuata dal suddetto Comitato Pagamenti Italia per la migrazione di tali strumenti alla SEPA e le relative implicazioni, anche in termini di obblighi informativi, per i soggetti che se ne avvalgono in qualità di Beneficiari.

La soluzione tecnica per la migrazione dei "RID finanziari" e dei "RID a importo prefissato" si basa sull'utilizzo dello schema *SEPA Direct Debit Core* (SDD Core), articolato nelle due varianti "SDD finanziario" e "SDD a importo prefissato", il quale prevede che in presenza di un accordo tra le parti interessate non sia applicata la disciplina del diritto di rimborso. A garanzia dei Pagatori, resta comunque ferma la possibilità di revocare il pagamento fino alla scadenza e di esercitare entro 13 mesi il diritto di rimborso nel caso in cui l'addebito manchi del tutto di autorizzazione.

In particolare, il quadro normativo consente la continuità della validità legale delle autorizzazioni all'addebito già sottoscritte dai Pagatori anche dopo la migrazione dal RID al servizio SDD. Pertanto è garantita la possibilità di convertire i RID finanziari e i RID a importo fisso nei nuovi servizi di pagamento SEPA (ad es. SDD finanziari e SDD a importo prefissato) senza necessità di acquisire un nuovo mandato da parte dei Pagatori medesimi.

¹ Il RID finanziario è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari o di piani di investimento. Il RID a importo prefissato è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile nei casi in cui il pagatore e il beneficiario abbiano preventivamente concordato che l'importo addebitabile sul conto del pagatore sia sempre lo stesso, indicato nel modulo autorizzativo sottoscritto dal pagatore.

² Il Comitato Pagamenti Italia è un Forum di cooperazione presieduto dalla Banca d'Italia il cui obiettivo è sostenere, in un'ottica nazionale ed europea, lo sviluppo in Italia di un mercato dei pagamenti – privati e pubblici – sicuro, innovativo e competitivo, in grado di rispondere alle sfide globali e alle esigenze degli utilizzatori (imprese, famiglie, pubbliche amministrazioni).

La migrazione al nuovo schema di addebito diretto SEPA SDD Core, nelle varianti "SDD finanziario" e "SDD a importo prefissato", riguarderà anche i versamenti periodici di contributi di previdenza complementare attualmente basati sul servizio "RID finanziario" ovvero "RID a importo prefissato".

I servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato potranno essere utilizzati da Beneficiari censiti all'interno di apposita tabella interbancaria con un codice *Creditor Identifier* valorizzato secondo specifiche regole convenzionali ed utilizzabile in via esclusiva per gestire disposizioni SDD finanziario o SDD a importo prefissato. La scelta di adottare il servizio SDD presuppone il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento UE e delle regole tipiche dello schema di addebito diretto SEPA.

Per usufruire di questa possibilità, in base a quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 e dall'art. 5, comma 3 del Provvedimento della Banca d'Italia sopra citato, il Beneficiario dei servizi "RID finanziario" e "RID ad importo fisso" deve informare il Pagatore dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto SEPA, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio.

Alla luce del suddetto obbligo, i fondi pensione e le società istitutrici degli stessi sono tenuti a dare apposita informativa agli aderenti il prima possibile e, comunque, non oltre il termine previsto dalla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 per la trasmissione della comunicazione periodica per l'anno 2015. Resta fermo che dal 1° febbraio 2016 è fatto divieto di sottoscrivere nuovi mandati facenti riferimento a "RID finanziari" e a "RID a importo prefissato".

Nel periodo necessario per l'espletamento dei citati adempimenti amministrativi i fondi pensione e le società istitutrici continueranno a gestire le attività di incasso facendo riferimento alle modalità previste per i RID in essere.

Per quanto riguarda il contenuto dell'informativa, essa dovrà illustrare le caratteristiche del servizio di pagamento scelto per l'incasso dei contributi di previdenza complementare e, in particolare, la possibilità o meno, da parte del Pagatore, di esercitare il diritto di rimborso. Andrà altresì precisata la possibilità per il Pagatore di utilizzare eventuali strumenti di pagamento alternativi.

Inoltre, secondo quanto previsto negli Schemi SEPA Direct Debit (SDD), il Beneficiario è tenuto ad inviare al Pagatore, almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza dell'addebito, una comunicazione di preavviso (cd. "Notifica") contenente l'importo e la data di scadenza dell'addebito, salvo diverso accordo tra Beneficiario e Pagatore.

Inoltre, per i mandati che prevedono il primo addebito periodico dopo il 1° febbraio 2016, i moduli di autorizzazione dovranno essere modificati, al fine di riportare le caratteristiche del nuovo servizio. In particolare, qualora si decidesse di utilizzare il servizio SDD finanziario o SDD ad importo prefissato, nella sezione del mandato in cui sono illustrate le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di rimborso da parte del Pagatore dovrà essere chiarito che, per queste tipologie di operazioni, il diritto di rimborso è escluso.

Il Presidente f.f.
(F. Massicci)

